

## Edizione di sabato 28 dicembre 2013

### CASI CONTROVERSI

#### [Svalutazione magazzino e rilevanza IRAP](#)

di Giovanni Valcarenghi

### BILANCIO

#### [Nuovo principio contabile OIC 9: gli indicatori di perdita durevole di valore delle immobilizzazioni](#)

di Fabio Giommoni

### PATRIMONIO E TRUST

#### [Scissione e disposizione in trust di quote: è elusiva?](#)

di Luigi Ferrajoli

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### [La circolare Assonime sulle cambiali finanziarie](#)

di Luigi Scappini

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

#### [La Serbia è Paese white list](#)

di Vita Pozzi

## CASI CONTROVERSI

---

### **Svalutazione magazzino e rilevanza IRAP**

di Giovanni Valcarenghi

Può accadere che, in sede di **valutazione** del **magazzino** di fine anno, taluni operatori siano chiamati a valorizzare **beni** in rimanenza che hanno **perduto** gran parte del proprio **valore**, a causa del lento rigiro del magazzino o del “fattore moda”, come a esempio accade nel comparto dell’abbigliamento. Il corretto valore civilistico in alcune occasioni è addirittura suggerito dalla cessione (spesso “a stock”) avvenuta nei primi periodi dell’esercizio successivo.

La prassi contabile (documento [OIC 12](#) e [Documento Interpretativo 1](#)), vorrebbe che **rettifiche** e **svalutazioni** correggano **direttamente** la voce cui si riferiscono (quindi, punti 2, 3, 11 del Conto economico).

Al riguardo, inoltre, il documento [OIC 13](#) prescrive che, nella **valutazione** delle rimanenze finali al **minore** fra il **costo di acquisto** ed il **valore desumibile dall’andamento del mercato**, debba tenersi conto della **svalutazione** dovuta alla **obsolescenza** ed al lento rigiro dei beni in giacenza, il cui importo è necessariamente frutto della applicazione di stime.

Lo stesso OIC 13 prevede che la **rilevazione** della **svalutazione** possa essere fatta con il metodo **“voce per voce”**, oppure attraverso la rilevazione di appositi **“fondi di deprezzamento”** i quali sono comunque da imputare sempre a diretta riduzione della posta attiva (la rimanenza).

La **prima tecnica** è certamente **più precisa**, ma **mal si adatta** ai soggetti che hanno un **inventario** composto da **numerosi articoli**; la **seconda tecnica** è certamente **più agevole** sul versante contabile (pur basandosi, comunque, su una analisi extracontabile di tipo puntuale), **ma** rischia di ingenerare **equivoci** in sede di **accertamento**.

Infatti, dal punto di vista **IRES** (e, fino al 2007, anche **IRAP**), la **deduzione** di queste svalutazioni incontra il **limite** dell'**art. 92** del Tuir e, quindi, **non è normalmente consentita, salvo** che ricorrono le condizioni per l’applicazione del **co. 5** (cd. valore normale medio dell’ultimo mese); si tratta quindi di operare una variazione in aumento nel modello Unico.

Ma **ai fini IRAP**, cosa accade? Ci poniamo l’interrogativo in quanto, in sede di verifica fiscale, **differenti** sono i **comportamenti** tenuti dagli organi **accertatori**.

**Taluno**, in ipotesi di utilizzo della tecnica contabile del fondo deprezzamento, con semplice richiamo alla [circolare 25/E/2009](#) **disconosce la deduzione** come fosse un accantonamento

vero e proprio (nel caso della vendita immediata a valore ridotto, nei primi mesi del successivo esercizio, si tratterebbe di differire la deduzione di un periodo di imposta); **altri**, invece, ne **riconoscono** la **peculiarità** rispetto ai “fondi” e, per conseguenza, ne riconoscono la **deduzione** anche ai fini del tributo regionale nell'esercizio di effettuazione della svalutazione.

A **noi** sembra preferibile questa **seconda tesi**, in quanto, a partire **dal 2008**, la nuova struttura del tributo regionale è ancorata ai **valori del conto economico** e, non essendovi deroghe esplicite, **non vi sono disposizioni** che possano **ostare** alla piena **rilevanza IRAP** di queste **svalutazioni** sin dall'anno della loro iscrizione in bilancio, in quanto esse sono classificate in voci di Conto economico rilevanti ai fini dell'imponibile dell'imposta regionale.

**Il caso** della riduzione di valore delle giacenze finali **non va** infatti **confuso con** quello degli **accantonamenti** ai “**fondi rischi e oneri**” rilevati nelle voci B.12 e B.13; in quest'ultimo caso si tratta di poste che hanno come contropartita fondi del passivo classificati alla voce B.3 dello Stato patrimoniale, del tutto estranei all'Irap.

Diversamente, nel caso della **obsolescenza** e dello *slow moving* delle **rimanenze finali**, si tratta di interventi su **poste del bilancio** che hanno una diretta rilevanza ai fini Irap e, non incontrando più i limiti di cui all'art. 92 del Tuir, dal 2008 non soggiacciono a vincoli particolari per il loro computo a riduzione dell'imponibile di periodo.

Così ragionando, peraltro, si giungerebbe alla condivisibile **conclusione** in forza della quale la **conseguenza fiscale** di una medesima situazione **non** verrebbe a **mutare** a seconda della **diversa tecnica contabile** adottata, rispetto a quelle comunque ritenute ammissibili dalla prassi contabile.

In questo senso va osservato che si è espressa anche **Assonime**, prima in alcune note della **circolare 25/2009** e, successivamente, nel **Documento I/2011 – Guida alle Imprese las Adopter** – estendendo le conclusioni individuate anche alle imprese che non adottano gli las.

## BILANCIO

### **Nuovo principio contabile OIC 9: gli indicatori di perdita durevole di valore delle immobilizzazioni**

di Fabio Giommoni

Come già evidenziato in un [precedente intervento](#), la **bozza** del nuovo principio contabile **OIC 9, in consultazione fino al 28 febbraio 2014**, prevede due differenti approcci in merito alle modalità e ai criteri da utilizzare per determinare le **svalutazioni** delle **immobilizzazioni**, a fronte di **perdite durevoli** di valore.

Si ha una **perdita durevole** di valore quando il **costo di iscrizione** dell'immobilizzazione **superà** il suo “**valore recuperabile**”, il quale è rappresentato dal maggiore tra il “**valore in uso**” e il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione del bene.

Per quanto riguarda la determinazione del **valore d'uso** viene previsto un **approccio** “di base” avente **natura finanziaria**, ed un **approccio** “semplicificato” basato sulla **capacità di ammortamento**, che può essere adottato dalle **imprese di minori dimensioni**, ovvero quelle che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Nell'ambito del **metodo finanziario** il **valore in uso**, da contrapporre al valore netto contabile del cespote al fine di verificare l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore, è rappresentato da **valore attuale dei flussi di cassa attesi** da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa (c.d. UGC).

Con il **metodo “semplicificato”**, invece, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si **confronta** la **capacità di ammortamento** dei futuri esercizi **con** il loro **valore netto contabile** iscritto in bilancio. In tal caso il **test** di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende **superato** quando i **risultati attesi futuri** indicano che, in linea tendenziale, la **capacità di ammortamento complessiva** (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è **sufficiente** a garantire la **copertura** degli **ammortamenti**.

Il diverso approccio dei due metodi sopra citati si riflette anche sulle tipologie di indicatori di

perdita, che rappresentano le situazioni al verificarsi delle quali si rende necessario effettuare il test di verifica della recuperabilità del valore delle immobilizzazioni.

In particolare, l'OIC 9 prevede che la società debba **valutare a ogni data** di riferimento del **bilancio** se esiste un indicatore che un'**immobilizzazione** o una **UGC** possa aver subito una **riduzione di valore**. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla **stima** del **valore recuperabile** dell'immobilizzazione o della UGC ed effettua una **svalutazione** soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia **inferiore al** corrispondente **valore netto contabile**. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non è invece necessario procedere alla determinazione del valore recuperabile.

Nel valutare se esiste un'**indicazione** che un'attività o una UGC possa aver subito una **perdita durevole di valore**, la società deve considerare, come minimo, i seguenti indicatori:

- a. il **valore di mercato** di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, **variazioni significative**, con effetto negativo per la società, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c. nel corso dell'esercizio sono **aumentati i tassi di interesse** di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore equo;
- d. il **valore contabile** delle attività nette della società è **superiore al valore equo** stimato della società (una tale stima è effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- e. l'**obsolescenza** o il **deterioramento fisico** di un'attività risulta **evidente**;
- f. nel corso dell'esercizio si sono verificati **significativi cambiamenti** con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti **includono** i seguenti:
  - l'**attività** diventa **inutilizzata**,
  - vengono varati **piani di dismissione** o **ristrutturazione** del settore operativo al quale l'attività appartiene,
  - vengono previsti **piani di dismissione** dell'attività **prima** della **data** inizialmente **prevista**,
  - viene ristabilita la **vita utile** di un'attività come **“definita”** invece che **“indefinita”**;

g. dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto (l'andamento economico include i risultati operativi e i flussi finanziari/redditali).

Ai fini dell'applicazione dell'**approccio semplificato** basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono invece i seguenti:

- **l'esercizio** si è chiuso con una **perdita non** dovuta a **fattori contingenti** e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli esercizi immediatamente successivi;
- si sono verificate **mutazioni** nel **contesto** in cui opera la società che lasciano presupporre l'impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente.

In **entrambi** gli **approcci**, anche ricorrendo gli indicatori sopra citati, la **rilevazione della perdita** si produrrà **solo** nel caso in cui il **test di recuperabilità** del valore dei cespiti abbia avuto un esito **negativo**, e dunque nel caso in cui il valore attribuito al cespote sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio.

Pertanto, le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. **Solo il test** è idoneo a **quantificare** la **perdita** e a fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è anche durevole.

Tuttavia, qualora esista un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, il principio OIC 9 precisa che ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata in applicazione del test.

## PATRIMONIO E TRUST

---

### **Scissione e disposizione in trust di quote: è elusiva?**

di Luigi Ferrajoli

Una questione di particolare interesse attiene all'eventuale profilo di **elusività** della disposizione in trust di quote societarie generate a seguito di **scissione societaria**. Ovviamente, è importante valutare se vi siano diverse considerazioni da fare a seconda che le partecipazioni disposte in trust siano relative alla società immobiliare o a quella operativa.

Sul punto appare opportuno richiamare alcuni interventi di prassi che hanno affrontato il tema della **donazione** successiva alla **scissione**. Si badi non stiamo sostenendo che il trust equivalga ad una donazione ma questo tipo di analisi presenta comunque profili di interesse.

L'Agenzia delle Entrate nella [\*\*R.M. 22.3.2007, n. 58/E\*\*](#) afferma che la scissione seguita dalla successiva donazione, da parte dello stesso socio ai tre figli in parti uguali delle restanti quote di propria spettanza, **non** integra alcuna **fattispecie elusiva** in quanto volta a favorire il ricambio generazionale nell'ottica di una continuità nella gestione dell'azienda di famiglia.

Si precisa che la donazione ha ad oggetto le quote della **società operativa**.

Si afferma, inoltre, che l'operazione prospettata dal contribuente è sostenuta da **valide ragioni economiche** in quanto, attraverso la separazione del ramo immobiliare, si consente alla società scissa di concentrarsi sull'attività caratteristica e, nel contempo, di razionalizzare secondo logiche imprenditoriali proprie del settore, la gestione del patrimonio immobiliare.

L'operazione in esame **non** è quindi considerata **elusiva**.

Sul tema, tuttavia, una più risalente [\*\*R.M. 16.10.2002, n. 327/E\*\*](#) ha chiarito che l'operazione è **elusiva** se si donano quote di **società immobiliari** nate dalla scissione. In realtà, l'operazione va analizzata più approfonditamente.

Dalla lettura emerge come il socio della società scindenda fosse socio unico. Inoltre, l'Agenzia contesta che l'istante non adduce alcuna valida motivazione ed, anzi, pone l'accento sulla sussistenza di un mero interesse dell'unico socio di **separare il patrimonio sociale**.

L'Agenzia delle Entrate evince, pertanto, l'assenza di una **concreta motivazione** economico gestionale volta, attraverso la divisione del patrimonio originario ed una modifica degli assetti societari, a consentire il mantenimento di stabili condizioni di vita aziendale per entrambi gli

organismi derivanti dall'operazione.

L'operazione di scissione in esame si sostanzia nella **creazione** di una mera **società "contenitore"** destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni.

Infatti, l'istituto alternativo dell'estromissione dei beni immobili dall'esercizio di impresa con conseguente assegnazione degli stessi all'unico socio – che sarebbe successivamente libero di provvedere alla donazione a favore dei figli – genererebbe consistenti plusvalori, tassabili *ipso facto*.

Alcune precisazioni sono dovute. Innanzitutto, dalla lettura emerge come l'unico intento del socio fosse quello di **attribuire le partecipazioni ai familiari** senza evidenziare alcuna attività imprenditoriale che, per essere gestita, necessitasse della configurazione societaria ipotizzata.

Inoltre, si trattava del socio maggioritario per cui la scissione era nella sua “disponibilità”.

A conclusioni diverse potremmo giungere se la scissione è per così dire subita dal socio di minoranza. L'art. 2506 ter del c.c., infatti, richiamando l'art. 2502 stabilisce che la scissione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante **approvazione** del relativo **progetto**. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente tale approvazione avviene, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la **modificazione dell'atto costitutivo** o statuto.

Pertanto, il **socio di minoranza** potrebbe subire l'operazione essendo a lui concesso solo uno strumento di reazione: il diritto di recesso in ipotesi di scissione non proporzionale e in caso di Srl.

L'art. 2506 bis stabilisce che qualora il progetto preveda un'attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale, il progetto medesimo deve prevedere il **diritto** dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un **corrispettivo** determinato alla stregua dei criteri previsti per il **recesso**, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Inoltre, l'art. 2473 del c.c. stabilisce che, in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito alla fusione o scissione della società.

La similitudine **trust – donazione** non è pensabile in quanto l'atto di trust si caratterizza per l'assenza dell'*animus donandi* e l'effettivo arricchimento del beneficiario è solamente eventuale e si verifica quando i beni gli saranno assegnati e non in sede dispositiva.

Peraltro, la debenza **dell'imposta di donazione** in sede dispositiva discende da un mero orientamento dell'Agenzia espresso dalla [C.M. 48/E/2007](#) non approvato né dalla dottrina, né dal Notariato né, infine, dalla giurisprudenza di merito.

La disposizione di partecipazioni immobiliari in trust generate a seguito di scissione **non** dovrebbe quindi suscitare alcun profilo di **elusione** fiscale.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***La circolare Assonime sulle cambiali finanziarie***

di Luigi Scappini

**Assonime**, con la **circolare n.39** del 16 dicembre 2013 analizza le novità introdotte con i decreti legge n.83/2012 e n.179/2012 in tema di emissione di **cambiali finanziarie e obbligazioni**.

L'intervento del Legislatore ha il preciso **scopo** di incentivare l'utilizzo di **canali alternativi** per il reperimento dei capitali, in **sostituzione** di quello **bancario**.

Nel presente intervento si pone l'attenzione sulle novità in tema di **cambiali finanziarie** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della L. n. 43/94 rappresentano "**titoli di credito all'ordine emessi in serie**", e che sono di fatto **equiparate alle cambiali ordinarie**.

Prima **novità** è l'ampliamento della **platea** legittimata alla loro **emissione**, rappresentata dalle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, **diverse** dalle **banche** e dalle **micro-imprese** come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

In ragione della **negoziazione o meno** sui mercati regolamentati o non regolamentati, dei titoli rappresentativi del capitale del soggetto emittente, l'**emissione** di cambiali finanziarie soggiace ad alcuni **vincoli**.

Innanzitutto deve essere previsto uno **sponsor** che, alternativamente, può essere una **banca**, un'impresa di investimento, una **SGR** (società di gestione del risparmio), una società di gestione armonizzata, una **SICAV** (società di investimento a capitale variabile), con almeno una succursale in Italia, avente lo scopo di supportare la società nell'emissione.

Le **società diverse da quelle piccole e medie** come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE precedentemente richiamata, possono **rinunciare** ad "appoggiarsi" allo **sponsor**.

Lo **sponsor** ha il **compito** di **classificare** la società **emittente** in termini di **qualità creditizia**, da scegliersi tra i seguenti **parametri**: ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa. Inoltre, esso deve **mantenere** nel proprio **portafoglio**, fino a naturale scadenza, una **percentuale** di G determinata in ragione dell'ammontare complessivo di titoli emessi.

In **deroga** a tale previsione, nel caso di **emissione assistita da garanzie** prestate alternativamente da banche, imprese di investimento, consorzi di garanzia collettiva dei fidi

per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio, in misura non inferiore al 25% del valore complessivo di emissione, lo **sponsor** non ha **obbligo alcuno** di detenzione di cambiali nel proprio portafoglio.

**Secondo vincolo** previsto è quello per cui l'**ultimo bilancio** della società emittente sia **certificato** da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta tra i revisori.

**Assonime** precisa come possano emettere cambiali anche le **società a responsabilità limitata** il cui ultimo **bilancio** sia stato **revisionato** da un revisore nominato in via facoltativa ai sensi di un'apposita clausola statutaria o sia stato oggetto di revisione a seguito di apposito incarico di revisione volontaria.

Da ultimo, le cambiali devono essere **emesse** e **girate** solamente a **investitori professionali** che non devono essere soci, sia direttamente che indirettamente, dell'emittente. Assonime precisa come la norma di **legge non definisce** quali soggetti siano da considerare come tali. A tal fine l'Associazione **ritiene** che sia possibile utilizzare la nozione di **"investitore qualificato"** contenuta nel **Tuf** senza però che siano esclusi dal novero degli investitori istituzionali quelli non soggetti a vigilanza prudenziale.

Prima di analizzare le novità di natura fiscale è importante sottolineare come siano state modificate sia la **durata minima** che **massima** della cambiale che passano rispettivamente da 3 a **1 mese** e da 12 a **36 mesi**, rendendola di fatto uno **strumento** di finanziamento a **medio termine** e non più solo a breve.

Per quanto attiene il **regime fiscale** applicabile in capo agli investitori, è stata introdotta la possibilità di fruire del **regime impositivo** di cui al **D.Lgs. n.239/1996**, ai sensi del quale agli interessi percepiti si applica un'**imposta sostitutiva** nella misura del **20%**, in luogo di quello ordinario di cui all'art.26 del D.P.R. n. 600/73. **Tuttavia**, tale facoltà è concessa a condizione che le **cambiali finanziarie**, anche se emesse da soggetti non quotati, siano **negoziate** nei **mercati regolamentati** degli Stati Ue o di uno Stato aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché rientrante nella *white list*.

Sul fronte dei soggetti **emittenti**, il Legislatore ha reso più appetibile la cambiale finanziaria prevedendo la possibilità di **non** applicare, ai fini della **deducibilità** degli **interessi passivi**, le stringenti norme di cui all'articolo 3, comma 115 della **L. n.549/1995**.

Tale **"disapplicazione"** è **automatica** per le **cambiali finanziarie quotate**, mentre soggiace ai seguenti **requisiti** nelle **altre** fattispecie:

- le cambiali devono essere **determinate** da **investitori qualificati** e
- i **sottoscrittori** devono essere soggetti **residenti** in **Italia** o in **Stati** che consentano un **adeguato scambio di informazioni**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n.4/E/2013](#) ha precisato come sia necessario che l'emittente acquisisca apposita certificazione scritta da parte del sottoscrittore.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **La Serbia è Paese white list**

di **Vita Pozzi**

La recente [R.M. 99/E/2013 dello scorso 19 dicembre](#) ha statuito che in caso di frammentazione di alcuni territori nazionali, **le convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate col vecchio Paese trovino applicazione anche ai paesi nascenti dalla disgregazione a **condizione** che gli stessi **dichiarino di onorarle**. Inoltre, tale circostanza porta all'inclusione dei nuovi stati nella *white list* del 4 settembre 1996 se il vecchio stato disgregato e era incluso.

La questione nasce dal fatto che l'art. 2, co. 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato la tassazione dei **redditi di natura finanziaria**, introducendo **un'aliquota unica del 20 per cento**.

Tuttavia, il successivo comma 7 ha previsto una **eccezione** ai rendimenti di titoli pubblici italiani di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, ed equiparati (lettera a), anche ai proventi derivanti dalle **"obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986"** (cfr. lettera b del citato comma 7) .

La successiva [circolare del 28 marzo 2012, n. 11/E](#), precisa altresì che l'aliquota del 12,50% nel caso di titoli emessi da Stati esteri, a differenza di quanto previsto nel caso di titoli pubblici italiani di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica esclusivamente ai titoli aventi le caratteristiche proprie delle obbligazioni, ossia dei titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata.

Poiché il **D.M. ex articolo 168-bis del TUIR**, nonostante gli anni passati, **non è mai stato concepito**, occorre far ancora riferimento al [D.M. 4 settembre 1996](#) che **include la ex Jugoslavia**.

Sul punto, tuttavia, la [circolare del 18 aprile 2002, n. 33](#) e la [risoluzione del 31 ottobre 2008 n. 412](#) [e non 421 come indicato nella R.M. 99/E/2013 per refuso] hanno chiarito che per gli Stati sorti in conseguenza della **disgregazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia**, che hanno dichiarato espressamente di voler **succedere alle entità sovrane preeistenti**, continuano ad applicarsi i trattati a suo tempo stipulati.

La Repubblica di Serbia, in particolare, si è dichiarata Stato successore della ex Jugoslavia, assumendo gli obblighi contenuti nel Trattato stipulato nel 1984 tra lo Stato Italiano e la

Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

A seguito della disgregazione, i nuovi Paesi nati, dopo un iniziale riconoscimento della vecchia convenzione, tendono a stipularne una propria.

E' il caso della **Slovenia** che ha stipulato la Convenzione firmata a Lubiana l'11 settembre 2001 e ratificata dall'Italia con legge n. 76 del 29 maggio 2009 (in vigore dal 12 gennaio 2010); della **Croazia** che ha stipulato la Convenzione firmata a Roma il 29 ottobre 1999 e ratificata in Italia con legge n. 75 del 29 maggio 2009 (in vigore dal 15 settembre 2009) e, prima ancora, della **Macedonia** che ha stipulato la Convenzione firmata a Roma il 20 dicembre 1996 e ratificata in Italia con legge n. 428 del 19 ottobre 1999 (in vigore dall'8 giugno 2000).

E' evidente che a seguito di questo processo il Paese continua a **rimanere nella white list** a condizione che la **convenzione stipulata** contenga un articolo che prevede un **adeguato scambio di informazioni**.

Purtroppo la lista non è aggiornata in tempo reale per cui accade non di rado che Paesi con i quali è entrata in vigore una convenzione secondo lo standard Ocse **ne risultino ancora esclusi**. E' il caso, per fare un esempio, della **Repubblica di San Marino**, con la quale è entrata in vigore la Convenzione firmata a Roma il 21 marzo 2002 e ratificata con legge n. 88 del 19 luglio 2013. In vigore dal 3 ottobre 2013.

Uno degli elementi fondamentali della nuova convenzione consiste proprio **nell'attivazione dello scambio di informazioni tra i due paesi**.

Lo scambio non avviene solamente per applicare la convenzione ma anche per contrastare l'evasione fiscale interna ai due Paesi. Ciò significa che l'Italia potrà pretendere delle informazioni anche per reprimere l'evasione italiana a prescindere da una concreta utilità della Repubblica di San Marino.

Si ricorda che la **white list di cui al D.M. 4.9.1996** viene presa in considerazione anche per stabilire se un **trust istituito all'estero** deve essere considerato **paradisiaco** o meno.